

COMUNE DI ARPAIA

STATUTO

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.39 del 14.10.2002 avente ad oggetto: "Statuto Comunale - modifica artt.77, 78, 79 e 80 - Difensore Civico" (Pubblicata sul BURC n. 61 in data 09.12.2002) ;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.40 del 14.10.2002 avente ad oggetto: "Statuto Comunale - modifica artt.10, 23 e 24 - Istituzione della figura del Presidente del Consiglio di cui all'art.39 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267" (Pubblicata sul BURC n. 61 in data 09.12.2002) ;

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I

Principi

ART. 1

1. Il Comune di "Arpaia" è un Ente Locale territoriale autonomo della Provincia di Benevento.
2. Il Comune esercita funzioni ad esso attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione Campania.
3. L'autonomia del Comune si attua con i poteri e gli istituti sanciti nel presente Statuto nel rispetto della Costituzione e dei Principi fondamentali dell' Ordinamento.

ART. 2

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, culturali e sindacali all'amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi :

- a) Tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi, garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- b) Riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
- c) Dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Arpaia; A tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
- d) Valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- e) Sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- f) Tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
- g) Valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- h) Sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- i) Rispetto e tutela della diversità etnica, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza.

ART. 3

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Campania, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune delega proprie funzioni alla Comunità Montana del Taburno, della quale ha interesse a far parte.
5. Le decisioni di cui al presente articolo spettano esclusivamente al Consiglio Comunale.
6. Promuovere le convenzioni tra Comuni, tra Comuni e Provincia tra Comuni e Comunità Montane, i consorzi tra Comuni, gli accordi di programma l'unione e la fusione tra Comuni, fatta salva la peculiarità del Municipio.

ART. 4

1. Il territorio del Comune si estende per 5,20 Km². confinante con quello dei Comuni di Forchia, Paolisi ed Airola;
2. Il territorio comprende casali e borgate agricole storicamente riconosciute dalla comunità e così denominate: - Madonnella, - Pompilio, - Carracciano, - Tairano. E' interesse del Comune conservare i toponimi territoriali tradizionali in tutte le occasioni di aggiornamento o di ampliamento dello stradario municipale, e in ogni tipo di rilevazione topografica. Eventuali modifiche della denominazione esistente o nuove intitolazioni di strade, di piazze o di luoghi di interesse pubblico sono deliberate dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, previa consultazione popolare, e nel rispetto delle procedure di legge.
3. La sede comunale si identifica nel Palazzo Municipale, ubicato quasi al centro del territorio, in Via S.S. Appia.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 5

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1° avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. L'uso dell'Albo Pretorio verrà regolamentato dal Consiglio Comunale.

ART. 6

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Arpaia".
2. Lo stemma del Comune è costituito da due torri ed un emblema sovrastato da una corona sottoscritta "CAUDIUM".
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una iniziativa, il sindaco può disporre di esibire il gonfalone comunale.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

TITOLO II

GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 7

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPITOLO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico amministrativo e ne esercita il controllo.
2. Il Consiglio costituito in conformità della legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. La legge disciplina la composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del consiglio, le sue modalità di convocazione e la posizione giuridica dei consiglieri.

ART. 9

1. Il Consiglio Comunale esercita i poteri nelle competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, criteri, modalità nonché ai procedimenti stabiliti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'economicità nelle sue attività.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali predilige il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il coordinamento con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà comunitaria.

ART. 10

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; Quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri. In questa ultima ipotesi la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai Consiglieri nell'ambito della competenza consiliare. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi ad ogni Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve avvenire tramite il messo comunale. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno un giorno dopo.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi oltre quelli per cui è stata effettuata la convocazione è soggetta alle medesime condizioni di cui al comma precedente può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. Gli argomenti da trattare devono essere affissi all'albo pretorio in un elenco almeno 24 ore prima del giorno stabilito per la prima adunanza e deve essere

pubblicizzato in maniera adeguata per consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. I documenti relativi agli argomenti da trattare devono essere posti a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno un giorno prima della seduta.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche ad eccezione espressamente previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale, dopo le elezioni per il suo rinnovo, è indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari. Riceve le mozioni e le interrogazioni da sottoporre al Consiglio. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio, il Consiglio entro 45 giorni prende atto delle dimissioni e provvede subito dopo, con separato provvedimento, ad eleggere un nuovo Presidente. Il Presidente dimissionario svolge le sue funzioni sino alla nomina del successore. Per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni, il Presidente del Consiglio viene revocato dal Consiglio col voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Al Presidente del Consiglio viene corrisposta una indennità di carica nella misura stabilita dalla normativa vigente.
11. In caso di decesso, decadenza, rimozione, impedimento permanente del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale che resta in carica con la Giunta fino alla data delle elezioni. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal ViceSindaco.

ART. 11

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associati, Funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 12

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio della nomina del Presidente della commissione che, comunque, è riservata al Consiglio Comunale.

Dovrà anche disciplinare:

- a) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- b) forme per l'emissione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare,
sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- c) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

ART. 13

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolamentati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto nelle elezioni il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

ART. 14

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

2. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
5. Ai Consiglieri Comunali possono essere attribuiti incarichi di lavoro dal consiglio comunale, dalla giunta o dal sindaco per il buon andamento dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione dei provvedimenti.

ART. 15

Ai sensi dell'art. 18 della legge 81/93 il Consiglio ha la potestà di proporre ed approvare la mozione di sfiducia del Sindaco e della Giunta:

- la mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti .

ART. 16

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco o la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 17

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultano costituiti da almeno DUE membri.
3. Presso il Comune di Arpaia è istituita la conferenza dei capogruppo la cui disciplina, funzionamento e specifica attribuzione sono contenute nel regolamento comunale.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

CAPITOLO III

La Giunta Comunale

ART. 18

1. La Giunta è l'Organo esecutivo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

ART. 19

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Il Consiglio discute e approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

ART. 20

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 (quattro) Assessori.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri e potranno tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio tra cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
3. Gli Assessori esterni partecipano al consiglio, senza diritto al voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

ART. 21

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 22

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrano nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore Generale se nominato e responsabili dei servizi comunali.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. La Giunta esercita altresì attribuzioni di governo e funzioni organizzative.

CAPITOLO IV

Sindaco- Vicesindaco

ART. 23

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini con le modalità stabilite dalla legge, che disciplina inoltre lo stato giuridico, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità e le cause di cessazione dalla carica. Rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce quale organo responsabile dell'amministrazione, direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Inoltre ha competenze e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività gestionale ed esecutiva.
3. Il Sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze generali degli utenti.
4. Base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

ART. 24

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione cd agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informando il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco deve provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Le funzioni di cui al presente articolo, in caso di impedimento del sindaco, sono esercitate da chi è formalmente incaricato di espletare le funzioni vicarie.
5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo, nonché dall'articolo 10 della citata legge 142/90, il sindaco previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere Comunale.
7. Ove il Sindaco, o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il commissario provvede il Comune.

Il Sindaco nell'ambito delle attribuzioni di amministrazione:

8. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale
9. Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.6 della legge n° 142/90;
10. Nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;
11. Conferisce e revoca al segretario comunale, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni della nomina del Direttore Generale;
12. Nomina di responsabili degli uffici e dei servizi, e attribuisce gli incarichi dirigenziali in base a esigenze effettive.

Il Sindaco nell'ambito delle attribuzioni di vigilanza:

13. Acquisisce presso gli uffici e servizi informazioni e gli atti e può disporre l'acquisizione di documenti e informazioni presso aziende speciali, istituzioni e società appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse informandone il Consiglio.

14. Promuove direttamente o avvalendosi degli organi burocratici, le indagini e le verifiche sull'intera attività del Comune.
15. Assume iniziative dirette ad assicurare che la gestione degli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società del Comune si svolgano secondo gli indirizzi politico-amministrativi e gli obiettivi indicati dal Consiglio.

Il Sindaco nell'ambito delle attribuzioni di organizzazione:

16. Propone gli argomenti da trattare in Giunta, che presiede e convoca.
17. Esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco nei limiti previsti dalla legge.

ART. 25

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. (Art.20 legge 81/93).
2. La decadenza dalla carica di sindaco avviene nei seguenti casi:
 - accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - accertamento di una causa ostativa alla carica di sindaco;
 - negli altri casi previsti dalla legge.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
4. L'impedimento permanente viene accertato da una commissione di tre persone, eletta dal Consiglio e composta da soggetti estranei allo stesso, dichiara fama in relazione allo specifico motivo dell'impedimento. La procedura per la verifica è attivata dal viceSindaco o in mancanza dall'assessore più anziano di intesa con i capogruppo. La commissione entro trenta giorni relaziona sulle ragioni dell'impedimento al Consiglio che si pronuncia in seduta pubblica entro dieci giorni dalla presentazione.

ART. 26

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le di lui funzioni in caso di assenza o di impedimento anche temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19/3/90 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18/1/92 n. 16.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

CAPITOLO V

Deliberazioni organi collegiali

ART. 27

1. Gli organi collegiali, deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2. Per l'approvazione del bilancio la seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone; quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sulla valutazione delle qualità soggettive di una persona dell'azione da essa svolta.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata". Su disposizione del Sindaco possono essere pubbliche anche le sedute delle commissioni.
- 5) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, da un componente del collegio nominato dal presidente.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPITOLO I

Organi Burocratici

ART. 28

Il Comune adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi con il quale stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli stessi con particolare riguardo alle attribuzioni e alle responsabilità di ogni struttura organizzativa, ai rapporti degli uffici e dei servizi con il direttore e gli organi amministrativi.

In particolare:

1. Il regolamento afferma il principio secondo cui agli organi di Governo spetta la funzione politica di indirizzo e di controllo diretta a stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verifica della stessa. Agli organi burocratici è attribuita, la gestione amministrativa — tecnica e contabile ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati.
2. Il regolamento disciplina l'organizzazione del Comune definendo le unità operative di massima dimensione secondo criteri di omogeneità nonché la relativa dotazione organica del personale.
3. Il regolamento definisce regole conformi agli accordi collettivi nazionali, tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, nel rispetto dei principi della informazione, concertazione e contrattazione decentrata.

ART. 29

Per sovrintendere ai processi di pianificazione e controllo di gestione dell'ente, per accordare le strategie generali e le attività operative, per il proficuo utilizzo delle risorse umane e strumentali e per il coordinamento delle unità operative, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un direttore generale secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione stipulando apposita convenzione tra

i Comuni le cui popolazioni siano superiori a 15000 abitanti. La nomina è effettuata con contratto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica.

ART. 30

Il Direttore Generale, in coerenza con gli obiettivi e i programmi adotta i necessari provvedimenti di organizzazione e di attuazione ed emana le relative direttive, sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi e degli uffici i cui responsabili rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

ART. 31

Il Comune ha un Segretario comunale titolare.

Il Segretario Comunale svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco.

Per lo svolgimento delle funzioni di competenza il Segretario Comunale si avvale delle strutture e del personale dell'Ente nel rispetto delle attribuzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi.

ART. 32

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale del Difensore Civico.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione di consultazioni popolari e di referendum.
4. Riceve gli atti di dimissione del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività delle deliberazioni dell'Ente.

CAPITOLO II

Uffici comunali

ART. 33

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuno elemento dell'apparato;
 - e) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 34

- I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati con decreto sindacale.
- Essi provvedono all'organizzazione degli uffici e dei servizi loro assegnati secondo le direttive impartite dal Sindaco e dagli Assessori.
- I responsabili nell'ambito delle competenze assegnate gestiscono l'attività dell'Ente attuando gli indirizzi e gli obiettivi degli organi di Governo.

ART. 35

I responsabili degli uffici e dei servizi provvedono:

- a stipulare in nome e per conto dell'ente i contratti;
- ad approvare i ruoli dei tributi;
- a gestire le procedure di appalto e di concorso;
- agli atti di gestione finanziaria;
- al rilascio delle autorizzazioni e concessioni;
- ad ogni altra funzione connessa all'attività di gestione;

- a svolgere funzioni delegate dal Sindaco secondo le direttive ricevute per il loro corretto espletamento.

ART. 36

Gli incarichi di direzione dei servizi e degli uffici sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato per la durata minima di un anno e comunque non superiore al suo mandato.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI

CAPITOLO I

Principi Generali

ART. 37

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa nei casi stabiliti dalla legge.

ART. 38

Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- in economia;
- in concessione a terzi;
- e a mezzo di azienda speciale;
- e a mezzo di istituzione;
- e a mezzo di società per azione;
- l'esercizio dei pubblici nelle
- e a mezzo di convenzioni, consorzi, unione di comuni nonché ogni altra forma prevista dalla legge.

CAPITOLO II

Azienda speciale - istituzione - organi

ART. 39

Il Consiglio Comunale, può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale.

ART. 40

L'azienda speciale, è Ente strumentale del Comune il cui statuto è approvato dal Consiglio Comunale. La costituzione dell'azienda ha luogo mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale, assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con il quale si approva lo statuto aziendale e il piano tecnico finanziario, si conferisce il capitale di dotazione, si individuano i mezzi finanziari da trasferire e si determinano le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'azienda. Lo statuto dell'azienda speciale ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

Sono organi dell'azienda speciale:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Direttore;
- L'Organo di Revisione.

ART. 41

(Consiglio di Amministrazione)

La nomina del Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale, nella composizione determinata dallo statuto comunale spetta al sindaco. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, e durano in carica quanto il Consiglio Comunale. La revoca del Presidente dell'azienda speciale e dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione, e la cessazione del Consiglio stesso sono disposte dal Sindaco con provvedimento non motivato.

Alla sostituzione dei membri revocati, dimissionari o cessati dalla carica, per altre cause provvede entro 30 giorni il Sindaco.

(Presidente)

Il Presidente dell'azienda speciale è nominato dal Sindaco del Comune, e rappresenta l'azienda di fronte ai terzi, agisce e resiste in giudizio per nome e per conto dell'azienda stessa previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

(Direttore)

Il direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di pubblico concorso o per limona diretta. Le modalità di nomina sono stabilite dallo statuto dell'azienda che ne disciplina altresì le ipotesi di revoca, al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'azienda.

(Organo di revisione)

Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti tra coloro che sono iscritti nella apposito registro.

ART. 42

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi culturali e sociali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire uno o più istituzioni. L'istituzione è organismo strumentale del Comune privo di personalità giuridica e dotato di autonomia gestionale. Sono organi della istituzione: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
2. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità delle Amministrazione.
3. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi e le finalità dell'attività delle istituzioni, i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
4. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione delle istituzioni deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati del Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
5. Il regolamento può prevedere anche forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alle gestione o al controllo delle istituzioni.

ART. 43

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, anche provvedendo alla loro costituzione.
2. Nel caso di pubblici servizi di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri Enti Pubblici, dovrà essere necessariamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni, devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale.

5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o suo delegato partecipa alla assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

ART. 44

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni Statali, altri Enti Pubblici o con privati al fine di fornire o fruire di servizi pubblici in modo coordinato.

ART. 45

Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Enti Locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili, secondo i principi previsti dal successivo art. 56.

ART. 46

Il Sindaco per la definizione e attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro realizzazione, un'azione integrata e ordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle frazioni e per determinarne i tempi, le modalità, e il finanziamento o ogni altro connesso adempimento.

L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definita in una apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo ai sensi della legge 142/90 modificata dalla legge 127/97.

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco all'accordo di programma deve essere ratificato dal Consiglio Comunale entro trenta giorni.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITÀ

CAPITOLO I

Autonomia finanziaria e tributaria

ART. 47

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservata alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di podestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

CAPITOLO II

Controlli di gestione

ART. 48

1. Nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura corretta, per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano in ogni momento il controllo sull'equilibrio finanziario, sulla gestione del bilancio, sulla valutazione dei costi economici dei servizi, sull'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, sulla verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, il segretario comunale e i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi stessi e delle attività a cui sono preposti con riferimento alla efficacia ed economicità degli stessi.
4. Il consiglio comunale conosce l'andamento della gestione finanziaria del comune attraverso la richiesta di relazioni informative alla Giunta, al revisore dei conti, al segretario, ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività

e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

ART. 49

Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente statuto, all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

CAPITOLO III

Revisore dei conti

ART. 50

1. Il Consiglio Comunale elegge un Revisore dei conti secondo le norme dettate dal Decreto Legislativo n° 77/1995.
2. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento del revisore dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi e i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune ed il revisore dei conti.
3. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità rispetto all'ufficio del revisore, e verranno altresì previste le modalità di revoca e decadenza.

CAPITOLO IV

Demanio e Patrimonio

ART. 51

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio in conformità delle vigenti leggi.
2. L'inventario dei beni comunali è costantemente aggiornato e viene adeguatamente pubblicizzato.
3. L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo i programmi e gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

4. La classificazione, l'inventario e la gestione dei beni mobili e immobili sono disciplinate, in conformità alla legge e al presente statuto, dal regolamento di contabilità e quello dei contratti.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPITOLO I

Organizzazione territoriale

ART. 52

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPITOLO II

Forme collaborative

ART. 53

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza, avvalendosi dei modi e degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 54

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzione, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 55

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti, per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell' art. precedente.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art.53, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla Convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni , in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 56

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo n. 50 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistono le condizioni costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. Il Comune può proporre la trasformazione delle Comunità Montane di Comuni in previsione della fusione dei Comuni costituenti tali Enti.

ART. 57

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programmi.
2. L'accordo oltre altre finalità, deve prevedere riforme per l'attivazione delle eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento, le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo di programma, previa deliberazione di interventi del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

CAPITOLO III

Forme Associative

ART. 58

1. Il Comune predilige un modello di sviluppo che tende alla cooperazione sociale, alla partecipazione di tutte le energie positive, al rilancio delle tradizioni della civiltà contadina, dell'impresa e dell'artigianato, alla riqualificazione dell'agricoltura e dei suoi prodotti, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, elementi necessari per un agriturismo qualificato.
2. Per il coordinamento dei diversi settori è istituita una consulta comunale permanente.

ART. 59

1. La consulta, nominata dal consiglio comunale, dura in carica tre anni, salvo revoca per manifesta inadempienza.
2. Sono componenti di diritto della consulta:
 - a) Il Sindaco – Presidente;
 - b) Il Parroco;
 - e) Il Presidente della pro-loco;
 - d) Il Presidente, ovvero, il segretario delle associazioni di cui all'art. 63;
 - e) Rappresentanti delle organizzazioni di categoria operanti sul territorio.

ART. 60

1. Il Comune ispira la propria azione:

a) alla conservazione di tutte le attività dell'imprenditoria locale dirette a valorizzare i prodotti tipici del posto e a realizzare, recuperando e restituendo all'uso strutture economiche non utilizzate, o sotto utilizzate, ospitali oasi agrituristiche, quali veicoli del prodotto agricolo e della sana vita rurale.

b) il Comune nella sua azione di recupero e di utilizzo a fini turistici del proprio patrimonio, si adopera perché vengano opportunamente ristrutturati e riportati all'uso i beni considerati di rilevante interesse e gli altri reperti, testimonianza dell'antica civiltà del territorio comunale.

ART. 61

1. Il Comune di Arpaia, già danneggiato dall'evento sismico del 23/11/80, promuove il recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato con particolare riferimento al recupero del centro storico, attraverso interventi mirati alla graduale e prudente rigenerazione del tessuto urbano patrimonio della comunità, nonché testimonianza delle trasformazioni della cultura e della civiltà dell'uomo, con le sue peculiari singolarità.

ART. 62

1. Il Comune attribuisce alla cultura, alla scuola, rilievo di fonte di progresso e promuove le attività associative di scopo.
2. Il Comune si adopera per dare appoggio, slancio e strutture idonee alle scuole statali e non statali, nei suoi vari ordini e gradi.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPITOLO I

Partecipazione Popolare

ART. 63

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alla attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime in via diretta attraverso le seguenti modalità:
 - Consultazioni;
 - Petizioni;
 - Proposte;
 - Accesso agli atti;
 - Istanze;
3. La partecipazione popolare si esprime anche attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato.

ART. 64

Consultazioni

Il Comune per dibattere problemi di carattere generale o comunque relativi ad interessi collettivi può indire consultazioni popolari allo scopo di acquisire proposte e pareri in merito all'attività amministrativa le quali non possono aver luogo in coincidenza con operazioni di voto e le cui forme sono stabilite dall'apposito regolamento.

ART. 65

Petizioni

1. I cittadini, le organizzazioni di categoria e le associazioni formalmente costituite e operante nel territorio del Comune possono richiedere per iscritto agli organi dell'Ente l'adozione di provvedimenti o esporre comune necessità per la tutela e la valorizzazione di interessi generali.
2. Le petizioni, accompagnate da un numero di firme non inferiore a 150, devono essere presentate al Sindaco che ne cura l'affidamento alla commissione consiliare competente alla quale spetta di esprimere parere sull'ammissibilità della petizione.
3. La Commissione può convocare in audizione i promotori della petizione ed ha l'obbligo di motivare le sue determinazioni in ordine all'ammissibilità della petizione. In sede di giudizio di ammissibilità sulle petizioni, la Commissione è integrata dal difensore civico o suo delegato.
4. Entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della commissione dell'ammissibilità della petizione, l'organo competente è tenuto a prenderla in esame e ad adottare una decisione o un parere motivato, dando avviso ai soggetti promotori.

5. In caso di inosservanza del termine di cui al comma precedente, un quinto dei Consiglieri assegnati all'Ente può chiedere che la questione sia nuovamente posta all'attenzione del Consiglio se di sua competenza.

ART. 66

Diritto di iniziativa (Proposte)

1. E' ammessa l'iniziativa popolare da un numero di elettori del Comune non inferiore a 300, in materia di regolamenti comunali, di revisione dello statuto e di provvedimenti amministrativi nell'interesse generale rientranti nelle competenze del Comune.
2. L'iniziativa si esercita mediante presentazione di proposte redatte in articoli o schemi di deliberazione e di una relazione che ne illustri i contenuti e le finalità.
3. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
4. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi 3 firmatari della proposta.

ART. 67

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, cittadino del Comune, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifiche problematiche o aspetti dell'attività amministrativa..
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

CAPITOLO II

Associazionismo e Volontariato

ART. 68

Associazionismo

1. Il Comune promuove e valorizza le autonome forme di associazionismo presenti sul territorio comunale.

2. La Giunta Comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni territoriali sovracomunali.
3. Per ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto, nonché il loro bilancio annualmente.
4. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

ART. 69

1. Ciascuna associazione registrata, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui opera, ha diritto ad accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata a richiesta.
2. Le attività amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espresse dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta che in ogni caso non devono essere inferiori a giorni 30.

ART. 70

1. Il Comune, nell'ambito della programmazione annuale può erogare alle associazioni contributi economici da destinare allo svolgimento dell'attività amministrativa, nonché porre a disposizione strutture, beni e servizi a titolo gratuito.
2. Le modalità di erogazione dei contributi, il godimento delle strutture, di beni o servizi dell'Ente, sono stabilite in apposito regolamento tale da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
3. Le associazioni destinatarie di contributi in denaro, beni o servizi devono annualmente presentare rendiconto che ne evidenzia l'impiego delle suddette risorse.

ART. 71

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato al fine di coinvolgere la popolazione in attività dirette al miglioramento della qualità della vita con particolare riguardo alle fasce in costante rischio di emarginazione nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere indirizzi sui bilanci e programmi dell'Ente, nonché a collaborare a progetti, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune si impegna per attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale alla fornitura di mezzi necessari per la loro migliore riuscita nonché alla tutela sotto 1 aspetto infortunistico.

CAPITOLO III

Referendum e Diritto di accesso

ART. 72

Referendum (Consultivi e abrogativi)

1. Il Consiglio Comunale delibera l'indizione di referendum consultivi e abrogativi su materie di rilevante interesse generale di competenza del Comune.

ART. 73

1. Il ricorso al referendum può essere deliberato per iniziativa della Giunta o di un terzo (1/3) dei consiglieri assegnati al Comune, ovvero su richiesta di almeno 500 elettori residenti nel Comune.
2. Non possono formare oggetto di referendum:
 - Atti di elezione, nomina, designazione, revoca, o decadenza;
 - Regolamenti del Comune;
 - Bilanci, tributi e contabilità;
 - Oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge;
 - Piano regolatore e strumenti urbanistici attuativi;
 - Pareri richiesti dalla legge;
 - Atti in materia di diritti delle minoranze etniche e religiose;
 - Costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico.

ART. 74

1. Il referendum viene indetto dal Sindaco entro novanta (90) giorni dell'esecutività della relativa delibera.
2. Il referendum, che deve riguardare materia di esclusiva competenza comunale, non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni comunali..
3. L'esito del referendum è proclamato dal Sindaco. Nella prima seduta utile del Consiglio viene iscritto per la discussione apposito oggetto. Nel caso al referendum abbia partecipato la maggioranza degli elettori, ed allorquando sull'opzione referendaria si sia formata la maggioranza assoluta dei votanti, l'amministrazione è impegnata a tener conto della volontà espressa dagli elettori nello svolgimento della propria attività.
4. All'onere finanziario per le spese del referendum il Comune farà fronte mediante apposito stanziamento di bilancio.
5. Apposito regolamento disciplina le modalità di attuazione del referendum.

ART. 75

Accesso agli atti

1. L'accesso agli atti si attua secondo le norme dettate dalla Legge 241/90 ed il regolamento comunale per l'accesso.
2. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

CAPITOLO IV

Il difensore civico

ART. 76

Ufficio del difensore civico

E' costituito l'ufficio del Difensore civico al fine di contribuire a garantire l'imparzialità e il buon andamento del Comune, nonché delle aziende speciali e delle istituzioni dell'Ente, delle società di capitali di cui il Comune detenga quote, e degli enti pubblici e privati convenzionati, nei limiti della materia oggetto della convenzione.

Su istanza di cittadini, formazioni sociali ovvero d'ufficio, il Difensore civico segnala ai competenti organi del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, gli abusi,

le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, con invito a provvedere segnalando ogni intervento che ritenga opportuno. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta dei Consiglieri e degli Assessori comunali, nell'esercizio delle rispettive funzioni. La materia del pubblico impiego è esclusa dall'ambito dell'intervento del Difensore Civico comunale.

Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.

Il Difensore Civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici della Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni nonché degli enti convenzionati, anche al fine di effettuare accertamenti diretti, ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizia e informazione relativa alla questione trattata, può convocare dirigenti e funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio né la riservatezza.

ART. 77

Elezioni del Difensore civico

Il Difensore Civico viene eletto, dal Consiglio Comunale, col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati tra i cittadini di provata esperienza professionale nel campo giuridico amministrativo. Il voto viene espresso in forma segreta dopo due votazioni infruttuose, tenutesi in due distinte sedute, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

In caso di dimissioni, il Consiglio elegge il successore entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto. Nel frattempo i poteri del Difensore Civico dimessosi sono prorogati.

Per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni il Difensore civico viene revocato dal Consiglio col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

ART. 78

Requisiti e incompatibilità

Il Difensore Civico, è scelto tra cittadini laureati di età non inferiore ai 40 anni, residenti nell'ambito comunale al momento della nomina, aventi competenze giuridiche amministrative, e che, per preparazione, professionalità ed esperienze, diano garanzia di indipendenza, obiettività e imparzialità nell'espletamento delle relative funzioni.

Non possono essere eletti alla carica:

- i membri del Parlamento i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e delle Comunità Montane in carica;
- i membri dei Comitato Regionale di Controllo e delle sezioni decentrate;
- i funzionari e i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di Enti, Aziende Istituzioni, Società e Consorzi comunque dipendenti o sovvenzionati dal Comune, ovvero compresi nell'area di svolgimento dell'attività del Difensore Civico;
- i membri di Organismi direttivi nazionali, regionali e locali di partiti politici e Associazioni sindacali.
- i dipendenti statali e di enti pubblici in attività;
- gli Amministratori del Comune, gli Amministratori delle aziende speciali ed istituzioni, gli Amministratori di Enti o società a partecipazione comunale nonché i revisori dei conti del Comune;
- i consulenti che prestino la loro opera per il Comune;

Si applicano altresì al Difensore Civico le regole di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali.

ART. 79

Durata in carica Revoca Decadenza

Il Difensore Civico dura in carica sino alla fine del mandato amministrativo e può essere immediatamente rieletto per una sola volta.

I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore, salvo i casi di revoca o decadenza di cui ai successivi commi.

Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio comunale su proposta di un adeguato numero di cittadini secondo le modalità previste dal regolamento, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, e a scrutinio segreto, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Egli decade ipso iure dalla carica a seguito di condanna definitiva per delitti non colposi, ovvero nell'ipotesi di ineleggibilità sopravvenuta. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale su istanza anche del singolo elettore e entro 30 giorni dalla pronuncia, procede alla elezione di un nuovo Difensore Civico.

ART. 80

Modalità di azione

L'azione del Difensore Civico concerne tutte le attività svolte dal Comune, ed è promossa su richiesta di singoli cittadini o formazioni sociali.

Il regolamento disciplina le modalità di attuazione e di funzionamento dell'istituto di Difensore Civico.

ART. 81

Facoltà e obblighi

Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli Enti soggetti alla sua azione, copie di atti e documenti, nonché ogni informazione utile al pieno espletamento delle sue funzioni.

Se, nel corso della propria azione, il Difensore Civico viene a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria a pena di decadenza dall'incarico.

ART. 82

Organizzazione dell'ufficio

Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio Comunale.

La Giunta Comunale, d'intesa con il Difensore civico, provvede ad assegnare al Difensore civico il personale occorrente per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e a dotare il suo ufficio di adeguati mezzi e attrezzature.

Il personale di cui al precedente comma opera alle dipendenze funzionali del Difensore civico.

Alle spese dell'ufficio del Difensore Civico si provvede mediante stanziamento in apposito capitolo del bilancio annuale di previsione.

Il personale assegnato al Difensore Civico è funzionalmente dipendente dal medesimo e non è trasferibile senza il suo consenso.

Il Comune mette a disposizione del Difensore Civico adeguato personale, locali e attrezzature. Provvede inoltre in sede di bilancio un apposito capitolo per le spese di funzionamento dell'ufficio.

Al Difensore Civico, funzionario onorario dell'Ente spettano l'indennità di carica stabilita dal Consiglio nonché il trattamento di missione nella misura determinata per i Dirigenti di strutture apicali.

ART. 83

Relazione al Consiglio

Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore Civico presenta dettagliata relazione al Comune ed alle Amministrazioni convenzionate, sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, le proposte per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche volte a garantire efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali. Ha diritto di essere ascoltato dagli organi di governo dell'Ente e può inviare agli stessi relazioni su specifiche questioni afferenti la sua azione.

La relazione viene illustrata dal Difensore Civico e discussa nella prima seduta utile successiva del Consiglio Comunale, nonché pubblicizzata su tutto il territorio comunale nelle forme e secondo le modalità previste dal regolamento.

Il Difensore Civico, qualora ritenga opportuno segnalare fatti e situazioni di particolare importanza o che richiedano interventi urgenti degli organi del Comune, può chiedere di essere ascoltato nelle sedute del Consiglio, della Giunta comunale e delle Commissioni consiliari, nonché degli organi competenti degli Enti ai quali si estende la propria azione.

TITOLO VIII

Funzione normativa

ART. 84

Revisione dello Statuto

Le modifiche allo Statuto sono adottate dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla legge.

Le proposte di modifica dello Statuto respinte dal Consiglio Comunale non possono essere rinnovate prima di un anno dalla data della delibera di reiezione.

ART. 85

Funzione regolamentare

Il Comune esercita la funzione regolamentare per disciplinare l'esecuzione, l'attuazione e l'integrazione delle norme fondamentali e dei principi contenuti nello Statuto e nella legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché negli altri casi in cui ciò sia previsto o consentito dalle leggi statali e regionali.

I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale a maggioranza dei Consiglieri presenti, quando non sia diversamente disposto dallo Statuto.

I regolamenti non possono contenere disposizioni retroattive e sono abrogati solo da regolamenti posteriori e con dichiarazione espressa del Consiglio Comunale.

I regolamenti comunali entrano in vigore a seguito di una doppia pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio: una prima volta dopo l'adozione della delibera approvativa ; una seconda volta, per la durata di giorni 15, dopo l'effettuazione del controllo da parte del competente organo regionale, con le modalità previste dall'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrato e modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81.